



Comune di Cassino

CONSIGLIO COMUNALE

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE VERBALE N. 34

Seduta ordinaria di I convocazione.

L'anno duemilaventuno, il giorno trenta del mese di marzo, alle ore 16:00, nella sala Sen. Pier Carlo Restagno, ritualmente convocato, si è riunito questo Consiglio Comunale, cui sono assegnati n. 24 Consiglieri:

- | | |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Di Rollo Barbara | 13. Evangelista Emiliano |
| 2. Ranaldi Gaetano | 14. Umbaldo Alessandra |
| 3. Salera Fausto | 15. Galasso Bruno |
| 4. Marrocco Tommaso | 16. Abbruzzese Mario |
| 5. Vizzacchero Fabio | 17. Evangelista Francesco |
| 6. Longo Daniele | 18. Bevilacqua Michelina |
| 7. Marandola Sergio | 19. Calvani Francesca |
| 8. Terranova Edilio | 20. Golini Petrarcone Giuseppe |
| 9. Vacca Gabriella | 21. Mignanelli Massimiliano |
| 10. Iemma Rosario | 22. Fardelli Luca |
| 11. Fiorentino Gennaro | 23. Fontana Salvatore |
| 12. Consales Riccardo | 24. De Sanctis Renato |

Presiede: dott.ssa Barbara Di Rollo - Presidente del Consiglio Comunale

Partecipa: avv. Rosanna Sanzone – Segretario Generale

Effettuato l'appello nominale, risultano presenti il Sindaco e n. 20 consiglieri, sono assenti i consiglieri: Salera F., Vacca, Evangelista E., Fardelli e Fontana (ore 16:22).

Partecipano gli assessori: Carlino, Alifuoco, Maccaro, Grossi, Volante.

Vengono designati scrutatori i consiglieri:

- 1) DANIELE LONGO 2) ROSARIO IEMMA 3) MICHELINA BEVILACQUA

N. 34	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021.
-------	---

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

In continuazione di seduta, cede la parola al Sindaco per l'illustrazione della proposta deliberativa presentata dal Dirigente dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi, avente ad oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021”**, (allegato 1);

Con n. 15 consiglieri presenti e n. 15 voti favorevoli. Risultano assenti i consiglieri Salera Fausto, Marandola, Terranova, Vacca, Umbaldo, Abbruzzese, Calvani, Golini Petrarcone, Mignanelli e Fontana

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione dell'Area Finanziaria – Servizio Tributi, avente ad oggetto: **“IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU). DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021”**, , allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (allegato 1);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;

Con votazione, eseguita per appello nominale, con n. 15 voti favorevoli.

Risultano assenti i consiglieri Salera Fausto, Marandola, Terranova, Vacca, Umbaldo, Abbruzzese, Calvani, Golini Petrarcone, Mignanelli e Fontana.

DELIBERA

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote e detrazioni della “nuova” IMU, da applicare nell'anno 2021, come segue:

ALIQUOTE	Tipo di immobile	Detrazione d'imposta
0,60%	abitazione principale di lusso A1, A8 e A9	detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (art. 1, comma 749, L. 160/2019) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, spettante per le unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, e per le relative pertinenze;

0,10%	fabbricati rurali strumentali
0,25%	"beni merce"
1,06%	Fabbricati gruppo "D"
1,06%	altri immobili

- 2) di prendere atto che le predette aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 3) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 - comma 762 - della L. 160/2019, il versamento dell'imposta nell'anno 2020 va effettuato in n. 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento complessivo in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno;
- 4) di dare atto che il successivo provvedimento consiliare di approvazione delle aliquote e detrazioni Imu 2021 sarà inviato per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Indi, con separata votazione unanime e favorevole, espressa per alzata di mano all'unanimità dai consiglieri presenti in aula, alla presente deliberazione vengono riconosciute le caratteristiche dell'urgenza e della indilazionabilità e, quindi viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D. Lgs. n. 267/2000.



COMUNE DI CASSINO

(Provincia di Frosinone)

13


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

AREA FINANZIARIA	SERVIZIO TRIBUTI
------------------	------------------

OGGETTO:	IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021.
-----------------	---

L'ASSESSORE PROPONENTE




IL DIRIGENTE


IL CONSIGLIO COMUNALE

SEDUTA DEL _____ H. _____

APPROVA: _____
RINVIA: _____
OSSERVAZIONI: _____

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 è stata istituita la "nuova" IMU, ex art. 1, commi da 739 a 783, con decorrenza dal 1° gennaio 2020;
- l'art. 1, comma 738, della legge citata ha eliminato il tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui era una componente, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, ad eccezione di quelli per cui la legge prevede cause di esclusione;
- l'imposta è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettati ad imposizione;
- i soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili, intendendosi per tali il proprietario ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;

VISTO il comma 741, che definisce e dispone relativamente ai fabbricati, alle abitazioni principali, alle aree edificabili ed ai terreni agricoli;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che, fino al 2021, riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai

Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 758, che stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il Comune di Cassino rientra nell'ipotesi d) del sopra menzionato comma 758, l. 160/2019;

RITENUTO di confermare la facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

CONSIDERATO che il comma 760 conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il comma 599 dell'articolo 1 della L. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) il quale recita: "In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da Covid-19, per l'anno 2021 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:

- a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate";

ATTESO che le minori entrate derivanti dall'esenzione di cui sopra, rientrano nel fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro

temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"

VISTO il comma 48 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021 il quale recita: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;

ATTESO che il comma 49 della art. 1 della legge di Bilancio 2021 stabilisce che per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 48 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione su base annua di 12 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dall'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 446/97 che recita: "Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti";

VISTO il "REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)" approvato con deliberazione del Consiglio del Comune di Cassino n. 48 del 10/06/2020;

RICORDATO che con delibera del C.C. n. 32 del 25/06/2018 è stato dichiarato il dissesto finanziario ai sensi dell'art. 244 e seg. del TUEL e, pertanto, le aliquote dei tributi vanno applicate nella misura massima consentita attesa la necessità di garantire equilibrio al bilancio stabilmente riequilibrato approvato;

ATTESO che, ai sensi del comma 767 dell'art. 1, Legge 160/2019 le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 dell'art. 1, Legge 160/2019, e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

RILEVATO che in ogni caso solo dopo l'adozione del decreto suddetto vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto delle aliquote, che ne formerà parte integrante.

CONSIDERATO che ad oggi il suddetto decreto non è stato emesso;

RITENUTO, pertanto, di proporre per l'anno 2021 la conferma delle aliquote e detrazioni IMU come approvate per l'anno precedente e come si seguito indicato:

ALIQUOTE	Tipo di immobile	Detrazione d'imposta
0,60%	abitazione principale di lusso A1, A8 e A9	detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (art. 1, comma 749, L. 160/2019) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, spettante per le unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, e per le relative pertinenze;
0,10%	fabbricati rurali strumentali	
0,25%	"beni merce"	
1,06%	Fabbricati gruppo "D"	
1,06%	altri immobili	


DATO atto che ai sensi dell'art. 1, comma 762, della L. 160/2019, il versamento dell'imposta nell'anno 2021 va effettuato in n. 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento complessivo in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno;

TENUTO CONTO che per quanto non disciplinato si rinvia alle norme vigenti in materia e al regolamento comunale per la disciplina della "nuova" IMU, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA L. 17 luglio 2020, n. 77, di conversione con modificazioni del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che al comma 3-bis dell'art.106 prevede il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2021 al 31 gennaio 2021 anziché nel termine ordinario del 31 dicembre;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13/01/2021 che ha ulteriormente differito il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2021/2023 al 31 marzo 2021

Il Funzionario responsabile



IL DIRIGENTE

VISTA l'istruttoria;
VISTO lo Statuto comunale;
VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il Regolamento comunale di Contabilità;
RITENUTO di provvedere,

PROPONE
AL CONSIGLIO COMUNALE


Per i motivi esposti in narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1) di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote e detrazioni della "nuova" IMU, da applicare nell'anno 2021, come segue:

ALIQUOTE	Tipo di immobile	Detrazione d'imposta
0,60%	abitazione principale di lusso A1, A8 e A9	detrazione d'imposta, fino a concorrenza del suo ammontare, di € 200,00 (art. 1, comma 749, L. 160/2019) rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, spettante per le unità immobiliari incluse nelle categorie catastali A1, A8 e A9, adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo, e per le relative pertinenze;
0,10%	fabbricati rurali strumentali	
0,25%	"beni merce"	
1,06%	Fabbricati gruppo "D"	
1,06%	altri immobili	

- 2) di rinviare la disciplina in materia di IMU alle norme specificamente emanate in materia nonché al Regolamento Comunale approvato con Delibera C.C. n. 48 del 10.06.2020;
- 3) di prendere atto che le predette aliquote e detrazioni avranno decorrenza dal 1° gennaio 2021;
- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 1 - comma 762 - della L. 160/2019, il versamento dell'imposta nell'anno 2020 va effettuato in n. 2 rate scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, fermo restando la facoltà per il contribuente di provvedere al versamento complessivo in un'unica soluzione da corrispondere entro il 16 giugno;
- 5) di trasmettere il presente provvedimento consiliare al Ministro dell'Economia e delle Finanze per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale entro il termine perentorio del 14 ottobre, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

II DIRIGENTE
Area Finanziaria
Dott.ssa Monica Tallini



OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)
DETERMINAZIONI ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2021.

Parere di regolarità tecnica del Dirigente del settore proponente, espresso ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. – T.U. in materia di ordinamento degli enti locali.

Il Responsabile del servizio esprime parere di Regolarità tecnica favorevole / ed attesta

che il presente atto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Cassino, li 22-1-2021



IL DIRIGENTE

Parere del Dirigente del Settore Ragioneria così espresso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 c. 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. T.U. in materia di ordinamento degli Enti Locali
"FAVOREVOLE _____"

Cassino, li 28-1-2021



IL DIRIGENTE
DELL'AREA FINANZIARIA

Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone



Il Presidente del Consiglio Comunale
dott.ssa Barbara Di Rollo

Barbara Di Rollo

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione / incaricato della pubblicazione certifica:

- Che copia della presente il giorno **22 APR, 2021** è stata affissa all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi (art.124 T.U. n°267/2000).

Cassino **22 APR, 2021**



Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone

Rosanna Sanzone

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio on - line visibile sul sito istituzionale del Comune per quindici giorni consecutivi

Cassino

Il Responsabile della pubblicazione

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione:

è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di dieci giorni dall'inizio della pubblicazione, ai sensi dell'art.134 comma 3 del D. Lgs n.267/2000.

è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000).



Il Segretario Generale
avv. Rosanna Sanzone

Rosanna Sanzone

Copia della presente è stata rimessa, per i provvedimenti di competenza al Settore proponente ed ai Settori: